

Tribunale di Catania

Sesta Sezione civile

DECRETO

Il Presidente,

sentiti i giudici dell'esecuzione immobiliare;

letto l'art. 1 del Decreto legge n. 11/2020 in forza del quale, dal 9 al 22 marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili pendenti;

letto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 9 marzo 2020;

ritenuto che vanno impartite apposite direttive ai professionisti delegati, custodi ed esperti stimatori per il periodo di sospensione previsto dall'art. 1, D.L. n. 11/2020, tenuto conto che la ratio essenziale dell'intervento normativo d'urgenza è evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

ritenuto che, nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari in cui sia stata già depositata ordinanza di delega delle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c., occorre coniugare detto intervento normativo con la necessità di garantire il rispetto delle regole di svolgimento delle operazioni di vendita descritte nell'avviso di vendita pubblicato;

pertanto, salve le successive determinazioni e direttive in merito alle deleghe in corso, come previsto dall'art. 2, D.L. n. 11/2020

DISPONE

1. In tutte le procedure nelle quali risulti fissata tra il 9 ed il 22 marzo 2020 la data per la deliberazione sulle offerte, le vendite sono sospese e, quindi, tenuto conto dell'impossibilità, allo stato, di indicare una data certa per la ripresa delle operazioni di vendita, le cauzioni andranno restituite agli offerenti;

2. In tutte le procedure nelle quali risulti fissata tra il 23 marzo ed il 31 maggio 2020 la data per la deliberazione sulle offerte, sono comunque sospese le attività propedeutiche alla vendita (deposito delle offerte, visita degli immobili, etc.), anche tenuto conto dell'impossibilità di garantire, per la necessità di contatti con un numero imprevedibile di persone, agli ausiliari del giudice ed ai terzi il rispetto di imprescindibili regole precauzionali igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica, quindi, le vendite non potranno essere esperite e, ove già depositate offerte, le cauzioni dovranno essere restituite;

3. Per le vendite già esperite, con aggiudicazione dichiarata in data anteriore al 9 marzo 2020, il termine per il versamento del saldo prezzo resta sospeso ai sensi dell'art. 1, 2^a comma, D.L. n. 11/20;

4. In tutte le ordinanze di delega ex art. 591 bis c.p.c. è sospeso il termine di sei mesi per l'esperimento della prima vendita;

5. I gestori incaricati delle vendite non accetteranno il deposito di offerte cartacee in relazione alle vendite sospese e non consentiranno l'effettuazione di offerte telematiche tramite il proprio sito.

Si raccomanda agli ausiliari il rigoroso rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie prescritte dalle autorità competenti al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica in atto; a tal fine, l'interlocuzione con le parti e con gli offerenti dovrà avvenire con modalità tali da evitare la compresenza di più soggetti in luoghi ristretti e mantenendo le distanze prescritte.

Nel periodo compreso tra il 9 ed il 22 marzo 2020, sono altresì sospesi:

a) tutti gli ordini di liberazione in corso di esecuzione, anche ove non già sospesi per effetto dell'applicazione del nuovo testo dell'art. 560 c.p.c. (come novellato dal c.d. decreto Milleproroghe) a tutte le procedure pendenti;

b) i sopralluoghi di custodi ed esperti stimatori presso gli immobili pignorati;

c) gli accessi di custodi ed esperti stimatori presso gli uffici pubblici per l'acquisizione di documentazione necessaria all'espletamento del mandato;

d) i termini assegnati agli esperti stimatori per il deposito della relazione di stima.

Ogni attività degli ausiliari del giudice che non comporti necessità di contatto diretto con altre persone potrà e dovrà essere regolarmente svolta (studio di atti del fascicolo telematico, deposito relazioni ed istanze, acquisizione telematica di atti di pubblici uffici, etc.).

Restano salve ulteriori direttive in merito alle deleghe in corso.

Si dispone la comunicazione del presente decreto:

- agli Ordini professionali degli Avvocati, Commercialisti, Notai, Ingegneri, Architetti, Geometri, Agronomi, affinché ne curino la comunicazione ai loro iscritti.
- alla società che gestisce le vendite telematiche Astegiudiziarieinlinea s.p.a.
- all'ente Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l.

I professionisti delegati ed i custodi, per quanto di rispettiva competenza, cureranno la sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di

pubblicità indicati nell'ordinanza di vendita e sul PVP, specificando nella motivazione “sospensione ex D.L. n. 11/2020”.

La cancelleria curerà l'affissione del presente provvedimento in modo da assicurarne la massima visibilità.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Catania.

Catania 10 marzo 2020

Il Presidente di sezione

Roberto Cordio



**TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE**

Alla Sig.ri curatori fallimentari

p.c.

Presidente del Tribunale di Catania
Presidenti C.O.A. e O.D.C.E.C. di Catania

Catania, 18.3.2020.

PREMESSA

considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 in materia di "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in pari data sulla G.U. n. 70;

ritenuta la necessità di garantire la sicurezza degli ausiliari del magistrato (stimatori, custodi, professionisti delegati, curatori, commissari giudiziari e liquidatori) incaricati nell'ambito delle procedure esecutive e concorsuali;

si trasmettono indicazioni operative per affrontare l'emergenza Coronavirus, con riferimento ai servizi di cancelleria – settore civile e settore fallimentare – e alle modalità di trattazione dei procedimenti pre fallimentari e fallimentari.

1. INDICAZIONI COMUNI PER I SERVIZI DI CANCELLERIA

L'accesso alle cancellerie è limitato alle richieste di visionare atti relativi a procedimenti ritenuti urgenti ai sensi dell'art. 83, 3° comma, D.L. n. 18/2020, non autonomamente consultabili, come sopra indicati, sempre previo appuntamento da richiedere e confermare come specificato in premessa.

Sempre in relazione ai procedimenti urgenti, le richieste di informazioni saranno avanzate per telefono o via mail ai recapiti già comunicati per ciascuna cancelleria cui potrà fare seguito, risposta con mail e, ove necessaria, la fissazione di appuntamento. Si forniscono di conseguenza le informazioni di dettaglio.

RICHIESTA E RITIRO DI COPIE CONFORMI E DI ATTI CON APPOSIZIONE FORMULA ESECUTIVA

L'istante dovrà inviare la richiesta, con mail alla pec o alla peo indicata per ciascuna cancelleria, allegando all'istanza prova del pagamento, effettuato con versamento per via telematica, dei diritti di copia, ove dovuti

- **Quanto alle copie conformi di provvedimenti cartacei e non già telematici**, non prima di tre giorni ed entro dieci giorni lavorativi, le stesse saranno rinvenute sul polisweb ove la cancelleria avrà cura di caricarle previa scannerizzazione, salve diverse modalità concordate con la cancelleria;
- **Quanto agli atti con apposizione di formula esecutiva**, il richiedente contatterà la relativa cancelleria per mail o telefonicamente, ai recapiti già comunicati, per concordare data e ora del ritiro, con mail di riscontro. Qualora la richiesta venga inserita nel fascicolo telematico dall'avvocato, quest'ultimo provvederà ad avvisare la cancelleria con mail.

REGOLARIZZAZIONE DEL DEPOSITO IN ORIGINALE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO OVE NON TELEMATICO

Il deposito avverrà al momento della cessazione dello stato di emergenza decretato dalle Autorità governative.

La cancelleria, allo stato, non effettuerà alcuna richiesta di riscossione coattiva – allo stato - sino al 31 maggio.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ED ATTI INTRODUTTIVI, COPIE DI CORTESIA

Tutti i depositi degli atti saranno telematici come disposto dall'art.2, comma sesto, del d.l. n.11 dell'8 marzo 2020. Allo stato è sospeso il deposito di copie di cortesia.

RITIRO FASCICOLI DI PARTE

Solo nei casi urgenti (ad esempio, nel caso di prossima scadenza dei termini per l'impugnazione del provvedimento, ove non sospesi), la richiesta sarà inoltrata per via telematica, con specifica indicazione della concreta urgenza dedotta, successivamente l'avvocato contatterà la cancelleria telefonicamente o con mail.

DEPOSITO RELAZIONI CTU E ATTI DI PARTE

Il deposito avverrà esclusivamente nella forma telematica, restando allo stato sospeso il deposito di copie di cortesia.

La riconsegna dei fascicoli di parte da parte del c.t.u. ed il giuramento, nei casi in cui lo stesso è differito all'espletamento del mandato, sarà rinviato alla cessazione dello stato di emergenza decretato dalle Autorità governative.

SERVIZI DI CANCELLERIA SETTORE FALLIMENTARE

1) certificati fallimentari:

- le richieste dovranno essere inviate insieme alla fotocopia del documento di identità alla peo o alla pec fallimentare;
- successivamente, trascorsi due giorni lavorativi, l'interessato dovrà contattare telefonicamente l'ufficio al nr. tel. 095366299 - 095366124 - 095366410 e concordare orario e data di ritiro.

2) **mandati di pagamento:**

- il curatore riceverà la comunicazione telematica da parte della cancelleria dell'emissione del mandato, firmato dal g.d. e inserito nel fascicolo telematico;
- il curatore fallimentare provvederà a formare una copia analogica - attestandone la conformità al documento informatico (art. 16 decies e undecies, d.l. 179\2012) - che potrà essere utilizzata presso l'istituto bancario (ove necessario producendo copia del presente decreto);
- successivamente sarà cura del curatore fallimentare provvedere al ritiro della documentazione in originale, cessato il periodo di accesso limitato agli uffici.
- Per eventuali informazioni il curatore potrà contattare l'ufficio al nr. tel. 095366299 - 095366313- 095366410 - 095366174

Il curatore fallimentare, nell'ipotesi residuale in cui dovesse richiedere la consegna del libretto di deposito intestato alla procedura, dovrà concordare telefonicamente il ritiro al n. 095366299 - 095366410 -095366174 con ricevimento di mail di conferma.

3) **deposito libri contabili:** si dovrà contattare la cancelleria fallimentare o prefallimentare ai nn. sottoindicati 095366410 o 095366124 per prendere un appuntamento.

RIFERIMENTI TELEFONICI E POSTA ELETTRONICA

Gli indirizzi di posta elettronica sono i seguenti per le richieste relative ai servizi di cancelleria:

Settore civile e sezione specializzata imprese:

- sez4.civile.tribunale.catania@giustiziacert.it (pec)
- quartacivile.tribunale.catania@giustizia.it (peo);

Settore fallimentare:

- fallimentare.tribunale.catania@giustiziacert.it (pec)
- fallimentare.tribunale.catania@giustizia.it (peo);

Le cancellerie civili organizzeranno l'agenda degli appuntamenti, osservando fasce orarie di sicurezza a tutela della salute individuale e pubblica.

REPERIBILITA' SERVIZI CANCELLERIA

ATTIVITA' URGENTI E INDIFFERIBILI

Il personale sottoelencato sarà in servizio per l'espletamento delle attività urgenti ed indifferibili, necessarie per garantire la funzionalità dei servizi, nel periodo dal 18 marzo al 3 aprile, secondo la seguente turnazione:

- **Mercoledì 18:** Simona PRINCIPATO (095366104), Valentina CURIA (172), Gabriella GIUMMULE'(206) Anna RAPISARDA (410), Maria TAMBURELLO(410), Amalia RIZZO(299)

- **Giovedì 19**: Adriana POLIZZI (172), Gabriella GIUMMULE'(206), Alfina GRASSO(105), Alfia Maria MARINO (124), Amalia RIZZO(299), Maria TAMBURELLO(410);
- **Venerdì 20**: Simona PRINCIPATO(104), Valentina CURIA(172) Maria Paola SAMPERI(313), Grazia MARCHESE(174), Maria TAMBURELLO(410);

- **Lunedì 23**: Adriana POLIZZI(172), Gabriella GIUMMULE'(206), Valentina CURIA(172), Maria Paola SAMPERI(313), Giuseppina GERACI(174), Giovanni ELIA(124), Maria TAMBURELLO (410)
- **Martedì 24**: Adriana POLIZZI(172), Gabriella GIUMMULE'(206), Delia RUSSO(105), Alfia Maria MARINO(124), Maria TAMBURELLO(410);
- **Mercoledì 25**: Simona PRINCIPATO(104), Gabriella GIUMMULE(206), Antonina DONIA(124), Giuseppina GERACI(174), Maria TAMBURELLO(410), Giovanni ELIA(124);
- **Giovedì 26**: Adriana POLIZZI(172), Alfina GRASSO(105), Gabriella GIUMMULE'(206), Anna RAPISARDA(410), Clelia D'ANGELO(174);
- **Venerdì 27**: Simona PRINCIPATO(104), Delia RUSSO(206), Grazia MARCHESE(174), Giovanni ELIA(124), Clelia D'ANGELO(174);

- **Lunedì 30**: Adriana POLIZZI(172), Valentina CURIA(172), Gabriella GIUMMULE'(206), Anna RAPISARDA(410), Grazia MARCHESE(174), Amalia RIZZO(299);
- **Martedì 31**: Adriana POLIZZI(172), Gabriella GIUMMULE'(206), Maria Paola SAMPERI(313), Antonina DONIA(124), Grazia MARCHESE(174);
- **Mercoledì 1**: Simona PRINCIPATO(104), Gabriella GIUMMULE'(206), Maria TAMBURELLO(410), Amalia RIZZO(124), Clelia D'ANGELO(174);
- **Giovedì 2**: Adriana POLIZZI(172), Alfina GRASSO(105), Gabriella GIUMMULE'(206), Alfia Maria MARINO(124), Maria TAMBURELLO(410);
- **Venerdì 3**: Simona PRINCIPATO(104), Gabriella GIUMMULE'(206), Anna RAPISARDA(410), Maria TAMBURELLO(410), Giovanni ELIA(124).

2. INDICAZIONI RELATIVE AL SETTORE FALLIMENTARE

Dato atto della riunione ex art. 47 quater o.g., tenutasi telematicamente via MTEAMS tra i gg.dd. alle procedure concorsuali, si dispone quanto segue.

I DEPOSITI TELEMATICI

Si invita a segnalare - con responsabilità - l'urgenza (apponendo il campanello previsto) per gli atti assolutamente urgenti, astenendosi da utilizzare tale modalità per istanze che non lo siano effettivamente, pregiudicandosi diversamente - a danno di tutti - l'evasione tempestiva e l'adozione dei provvedimenti effettivamente indilazionabili.

I COLLOQUI CON I PROFESSIONISTI E GLI AUSILIARI.

I colloqui in tribunale degli ausiliari, dei professionisti delegati, dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziari, dei liquidatori, e in generale dei professionisti con i giudici delegati alle vendite concorsuali sono sospesi - allo stato - sino alla data del 31 maggio 2020.

I detti colloqui saranno tenuti - per eventuali urgenze dettagliate in modo specifico e concreto -, concordando per posta elettronica le modalità con i magistrati **(fermo restando la necessità della successiva formulazione delle istanze dovute del caso, tanto più in caso di mancato tempestivo riscontro alla mail).**

A discrezione del singolo g.d. il colloquio avverrà su piattaforma Microsoft TEAMS.

La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software "Teams di Microsoft" tramite collegamento che verrà inviato per posta elettronica ordinaria (PEO).

Il curatore fallimentare dovrà utilizzare il link ricevuto per l'accesso alla stanza virtuale del g.d..

L'utilizzo del software per l'accesso alla stanza virtuale è gratuito, e non richiede registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione di abbonamenti.

Potrà avvenire scaricando MTEAMS sul proprio personal computer ovvero accedendo via web.

Nel giorno fissato per il colloquio, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato (almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:

- 1) Cliccare sul link indicato per accedere alla stanza virtuale del magistrato;
- 2) Nel caso l'applicazione non sia installata sul pc dell'utente, verrà visualizzata una schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
 - a) Scaricare il tool di Teams tramite il pulsante "Scarica l'app di Windows" (opzione consigliata);
 - b) Selezionare il pulsante "Partecipa sul Web" (attenzione è preferibile utilizzare uno dei seguenti browser supportati: IE, Chrome, etc)

Se si sceglie di scaricare e installare l'applicazione Teams, dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l'applicazione e cliccare nuovamente sul superiore link;

3) Una volta fatta la scelta di cui al punto 2), il professionista potrà accedere inserendo il proprio "Nome e Cognome" nel campo Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti;

4) Cliccando su Partecipa il professionista viene inserito nella sala d'attesa virtuale, ove rimarrà in attesa sino a quando il magistrato lo ammetterà nella stanza virtuale.

PROCEDIMENTO PREFALLIMENTARE - UDIENZE PREFALLIMENTARI:



Va rilevato preliminarmente che - in ragione della possibilità del debitore di comparire personalmente - non può essere adottata la modalità telematica di udienza.

Rilevato che l'art. 83 d.l. 18\2020, c. 1°, dispone che *“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.”*, fatte salve le eccezioni già contemplate dal d.l. 11\2020 e che tra i casi eccettuati per categorie procedurali non è contemplato anche il procedimento prefallimentare, **i procedimenti prefallimentari devono ritenersi sospesi sino alla data del 15.4.2020.**

Ai sensi dell'art. 83, 3° c., lett. a), ultimo periodo del d.l. n. 18\2020 rimane ferma l'eccezione (alla disposta sospensione) relativa a *“tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”*, prevedendosi che *“In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”*;

Perché tale pronuncia sia adottata, occorre che sia evidente l'urgenza (ad esempio in caso di cancellazioni, revocatorie e consolidamenti), segnalata dal ricorrente, sempre e solo in via telematica o rilevata d'ufficio.

In assenza di tali elementi espressamente indicati in modo specifico e concreto, quindi le udienze prefallimentari saranno rinviate dopo il 15.4.2020.

I giudici comunicheranno in via telematica tramite cancelleria o altro mezzo telematico reperito, i rinvii.

Analogia politica verrà adottata per la trattazione dei concordati ex 161 sesto comma, e per le udienze ai sensi degli artt. 162 , 173, 179, 180 l. fall..

Di contro, per le udienze prefallimentari dichiarate “urgenti”, è ammesso che i difensori potranno depositare difese scritte, comunicando che non intendono comparire.

L'udienza dovrà però tenersi, se il fallendo non si costituisce, per consentirgli la difesa personale, a meno che non dichiari via mail di rimettersi o di rinunciarvi.

In tale ultima ipotesi il g.d. valuterà le modalità di trattazione dell'udienza anche con modalità telematica.

Le modalità di partecipazione saranno comunicate dall'ufficio alle parti.

Per i procedimenti collegiali in materia di procedure minori si adatterà analogo condotta.

ATTIVITÀ DI APPOSIZIONE DEI SIGILLI E INVENTARIO:

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art.84 l.fall., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedervi se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 15 aprile 2020.

Le attività di inventario sino al 15.4.2020 sono sospese, eccezion fatta per quelle prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, l.f., ovvero quando *“dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori”*.

ATTIVITÀ DI STIMA DEI BENI:

L'esperto stimatore potrà procedere allo svolgimento di tutte le attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni dell'attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili.

Sino alla data del 15.4.2020 il Perito Estimatore deve ritenersi comunque esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici.

Sino alla data del 15.4.2020 sarà esonerato dallo svolgere accesso presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del Giudice Delegato e sempre nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute, tra cui quelle prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, l.f., ovvero quando "dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori".

ATTIVITÀ DI CUSTODIA DEI BENI:

In linea di massima il curatore è tenuto a proseguire nello svolgimento dell'attività di amministrazione e gestione dei beni acquisiti da ritenersi compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (*acquisizione canoni locazione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di istanze ecc.*).

Segnerà al G.D., mediante deposito telematico, le sole problematiche urgenti per le quali si renda indifferibile un provvedimento del giudice.

Qualora l'immobile o il compendio produttivo custodito minacci pericolo per persone o cose e il curatore ne abbia conoscenza, egli procederà previa rapida ricognizione sui luoghi, a richiedere al Giudice Delegato l'esecuzione, mediante maestranze di propria fiducia, degli interventi indifferibili di messa in sicurezza, assicurandosi che vengano rispettate, nell'esecuzione dei lavori, le prescrizioni sanitarie imposte dalle autorità competenti.

VERIFICHE E OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO:

Sono sospese sino al 15.4.2020 ex art. 80, d.l..

Il Giudice provvederà a dare comunicazione della data del rinvio.

VENDITE FALLIMENTARI:

Sono sospese tutte le vendite fino al 15.04.2020, sia quelle svolte con modalità telematica pura sia quelle svolte con il modello misto.

Attesa la sospensione ex lege delle vendite, sarà cura del curatore fallimentare provvedere – previa autorizzazione del g.d. da richiedere con urgenza - a comunicare l'avviso di sospensione della vendita sul PVP e sul sito del gestore della pubblicità.

Per le vendite davanti al curatore o davanti al g.d.:

- in caso di non pubblicazione, si invita a riprogrammare le vendite secondo le successive indicazioni che verranno fornite dall'Ufficio;
- in caso di intervenuta pubblicazione la sospensione verrà pubblicata a cura del curatore sul PVP;
- in caso di offerte già presentate il curatore avrà cura di restituire le cauzioni versate e di provvedere alla relativa pubblicazione sul PVP.

Le procedure di vendita sospese dovranno a suo tempo essere riattivate previa nuova richiesta di autorizzazione da parte del giudice delegato dell'atto esecutivo del programma di

liquidazione (con specifica indicazione della disposta sospensione e richiamo della presente circolare).

Nel caso in cui il curatore ritenga di revocare la procedura e di proporre, alla luce dei fatti sopravvenuti, modifiche significative delle modalità di vendita, dovrà essere seguito l'iter del supplemento al programma di liquidazione, da sottoporre alla previa approvazione del comitato dei creditori.

DECRETI E ATTI PUBBLICI DI TRASFERIMENTO.

L'emissione dei decreti di trasferimento e gli atti pubblici di trasferimento degli immobili per le vendite effettuate ai sensi dell'art. 107, comma 1, l. fall. sono sospese sino al 15.04.2020.

Ove vi siano ragioni di urgenza (es. mutuo contratto che prevede l'emissione del decreto di trasferimento entro una certa data), i curatori sono invitati a segnalarla in sede di deposito telematico della bozza del decreto (utilizzando l'apposita campanella) o nella richiesta di autorizzazione al g.d. per la sottoscrizione dell'atto pubblico di trasferimento.

UDIENZA APPROVAZIONE RENDICONTO

Sono sospese le udienze di approvazione del rendiconto fino al 15.04.2020. per quelle già fissate verrà comunicata dal Giudice Delegato la data del rinvio.

ORDINI DI LIBERAZIONE E RILASCIO IMMOBILI.

L'attuazione degli ordini di liberazione e il rilascio degli immobili sono sospesi fino al 15.04.2020.


MANDATI DI PAGAMENTO:

Si rinvia alla circolare del presidente del Tribunale del 12/3/2020.

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, al Consiglio dei dottori commercialisti ed esperti contabili e al Consiglio notarile.

Si pubblichi sul sito internet del Tribunale di Catania.

Il Presidente
Dott. Mariano Sciacca





TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE

Ai Sig.ri curatori fallimentari

e p.c. alla c.a.

Presidente del Tribunale di Catania
COA e ODCEC Catania
Dott. Gennaro Gigante - Banca d'Italia - Catania
ABI - Palermo

Catania, 26.3.2020.

Oggetto: riorganizzazione procedura per l'emissione dei mandati di pagamento e l'effettuazione con procedura telematica dei pagamenti presso gli istituti bancari e gli uffici postali.

IL PRESIDENTE

considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

visto il decreto legge LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 in materia di *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato in pari data sulla G.U. n. 70;

ritenuta la necessità di garantire la sicurezza degli ausiliari del magistrato (stimatori, custodi, professionisti delegati, curatori, commissari giudiziari e liquidatori) incaricati nell'ambito delle procedure esecutive e concorsuali;

richiamato il decreto del Presidente del Tribunale di Catania del 23.3.2020 con il quale si prevede che *le linee guida relative a ciascuna sezione, preferibilmente in un unico documento sottoscritto dai presidenti delle sezioni civili, dovranno essere trasmesse a questo Presidente per le valutazioni di competenza, per la loro approvazione, per la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e per la massima diffusione delle stesse attraverso i canali istituzionali;*

dato atto della riunione ex art. 47 quater o.g., tenutasi telematicamente via M\TEAMS tra i gg.dd. alle procedure concorsuali;

richiamato il proprio decreto del 18.3.2020, comunicato ai curatori fallimentari, avente ad oggetto

“disposizioni per il sollecito deposito dei progetti di ripartizione”, con il quale si è disposto che: che tutti i curatori, i commissari giudiziali e liquidatori giudiziali, nel caso in cui sul conto della procedura vi sia una somma superiore ad € 200.000,00, predispongano e depositino entro il 15.05.2020 un piano di riparto parziale (nel caso in cui non sia già stato depositato il rendiconto finale o stia per essere depositato, con possibilità di conseguente riparto finale); che i predetti professionisti, se ritengono che sussistano valide e insuperabili ragioni che impediscono di procedere al riparto parziale, entro il 10.4.2020 relazionino al giudice delegato, indicando in modo specifico le predette ragioni. Contestualmente al deposito del riparto parziale, il curatore, il commissario giudiziale o il liquidatore giudiziale depositerà la richiesta di acconto. Il prelievo dell'importo - liquidato a titolo di acconto - sarà poi autorizzato contestualmente al provvedimento che dichiara esecutivo il riparto parziale.

rilevato che il termine assegnato del 10.4.2020 deve intendersi prorogato al 15.4.2020, anche tenendo conto delle ridotta operatività degli studi professionali;

rilevato che la sezione intende procedere alla individuazione di nuove modalità telematiche per l'effettuazione dei pagamenti online, in modo da agevolare i professionisti, evitando l'accesso fisico presso gli istituti bancari e gli uffici postali;

rilevato che in data odierna verranno trasmesse alla Presidenza del Tribunale di Catania le linee guida previste dal d.l. 18\2020, tanto con riferimento al periodo 9\3-15\4 che al successivo periodo 16\4-30\6;

rilevato che l'attuale situazione emergenziale e la drammatica congiuntura economica impone che le procedure concorsuali siano trattate con la massima celerità e attenzione da parte dei curatori fallimentari;

ritenuto, quindi, che, tanto più in questa fase di – quasi integrale - sospensione dell'attività giurisdizionale possono essere poste in essere dai professionisti nominati dalla sezione fallimentare tutti gli adempimenti, le istanze e le verifiche necessarie e opportune per la sollecita trattazione dei fallimenti, molti dei quali di risalente apertura;

rilevato che i gg.dd. hanno convenuto in questa fase di procedere ad un'ulteriore verifica per l'individuazione delle procedure ingiustificatamente inattive da tempo risalente;

dispone

che:

- i Sig.ri curatori fallimentari, in esito alle liquidazioni disposte dai gg.dd. alle singole procedure, richiederanno l'emissione di un mandato di pagamento cumulativo relativo alle richieste di liquidazione autorizzate, accompagnato da una lista dei singoli pagamenti da effettuare mediante bonifico online (come da modello allegato), debitamente vistato dal g.d.; nel caso che richiedano un singolo pagamento la relativa richiesta del mandato di pagamento on line deve contenere indicazione dell'iban del beneficiario
- La cancelleria provvederà, quindi, all'emissione del mandato di pagamento che verrà sottoscritto dal g,d, e, successivamente, caricato su Siecic;
- Il curatore fallimentare provvederà a inviare – a mezzo PEC – all'istituto bancario\ufficio postale, il mandato di pagamento e la relativa lista nominativa, in modo che l'istituto bancario\ufficio postale possa provvedere all'effettuazione dei relativi bonifici online.

Sarà onere del curatore fallimentare di segnalare al giudice delegato eventuali difficoltà riscontrate presso i singoli istituti o uffici postali.

Il curatore fallimentare provvederà a riversare in atti copia degli e\c bancari o postali, attestanti il buon esito del bonifico effettuato.

Si rimane a disposizione dei Sig.ri professionisti per qualsiasi chiarimento che sia utile alle finalità indicate.

Si pubblichi sulla homepage del sito del tribunale di Catania, sezione fallimentare.

Il Presidente di sezione

Dott. Mariano Sciacca



TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE

Alla c.a. Presidente del Tribunale
di Catania

Catania, 16.4.2020.

Linee guida relative allo svolgimento delle udienze, alle luce delle “Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile”.

- 1. Adozione linee guida periodo 9 marzo – 11 maggio 2020;**
- 2. Proposta di adozione linee guida periodo 11 maggio – 30 giugno 2020.**

IL PRESIDENTE

PREMESSA

considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 in materia di “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato in pari data sulla G.U. n. 70;

premesso che il D.L. n. 23\2020 – in vigore dal 9 aprile 2020 – stabilisce all'art. 36 (rubricato “termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare”) che *1. Il termine del 15 aprile previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del decreto-legge n. 18 del 2020;*

richiamati i decreti del Presidente del Tribunale di Catania del 23.3.2020 e del 4.4.2020;

richiamato , in particolar modo il decreto del Presidente del Tribunale di Catania del 23.3.2020, ove si prevede che ...avuto riguardo alla diversità delle materie trattate da ciascuna delle sezioni civili ed alla pluralità di riti processuali applicati dalle stesse, si rende opportuna una diversificazione dei

moduli organizzativi per ciascuna sezione secondo le modalità più confacenti alla materia trattata, delega ai presidenti delle singole sezioni civili

- *per i procedimenti eccettuati di cui all'art. 83, c. 3° l'adozione delle misure di cui al comma 7, lettere d), f) e h), al fine di consentire l'immediata attuazione delle su richiamate misure organizzative;*
- *l'individuazione – d'intesa con i giudici - delle modalità di trattazione dei procedimenti, anche nelle forme di cui all'art. 83, c. 7°, lett. f) e h);*

rilevato che il richiamato decreto presidenziale prevede che le linee guida relative a ciascuna sezione, preferibilmente in un unico documento sottoscritto dai presidenti delle sezioni civili, dovranno essere trasmesse a questo Presidente per le valutazioni di competenza, per la loro approvazione, per la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e per la massima diffusione delle stesse attraverso i canali istituzionali;

dato atto delle riunioni ex art. 47 quater o.g., tenute telematicamente via M\TEAMS tra i gg.dd. alle procedure concorsuali e i giudici addetti al settore civile nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2020;

ritenuto che le linee guida successive al termine dell'11 maggio 2020 potranno efficacemente essere adottate solo con il rientro in servizio del personale di cancelleria;

dato atto della riunione tenuta telematicamente in data 14.4.2020 via M\TEAMS con il direttore di cancelleria e tutto il personale, in occasione della quale il personale di cancelleria ha condiviso la proposta di un rientro in servizio, reputando ciò compatibile con la logistica della sezione e il rispetto della normativa sanitaria;

rilevato che la logistica della sezione consente la presenza in ufficio del personale addetto ai servizi di cancelleria nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di distanziamento minimo al fine di prevenire ogni pericolo di esposizione a contagio;

rilevato che valuterà il Sig.re Presidente del Tribunale di Catania la necessità di eventuali ulteriori verifiche da parte della locale A.S.P.;

ritenuto che dovranno essere forniti al personale presente gli opportuni presidi sanitari (mascherine e guanti);

individua

le seguenti linee per il periodo 9 marzo – 11 maggio 2020, nonché

propone

l'adozione delle seguenti linee guida per il successivo periodo 11 maggio – 30 giugno 2020.

SETTORE CIVILE

PERIODO 9 marzo- 11 maggio 2020

Tipologia dei procedimenti non sospesi

La Sezione tratterà nel periodo 9 marzo - 15 aprile esclusivamente:

1. i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona,
2. nonché, laddove ne ricorrano i presupposti, i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, previa dichiarazione di urgenza fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice relatore istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

Si precisa che le istanze inerenti ai procedimenti previsti dall'art. 283 c.p.c. saranno esaminate solo ove la parte ne faccia autonoma ed espressa richiesta, segnalando l'urgenza, mentre non sarà a tal fine sufficiente l'istanza formulata con l'atto introduttivo; in tale ultima ipotesi l'istanza sarà esaminata alla prima udienza di merito (così come disposto dalla Presidenza della Corte di appello di Catania per i procedimenti d'appello con decreto del 20.3.2020).

Modalità di trattazione

L'art. 83, d.l. n. 18\2020 (G.U. del 18.3.2020, serie n. 70) in materia di "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato in pari data sulla G.U. n. 70, al c. 5 prevede "*Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)*".

Come da intese con il Capo dell'Ufficio - per i procedimenti eccettuati di cui all'art. 83, c. 3° - è prevista delega, in attuazione del richiamato art. 83, c. 5°, ai presidenti delle singole sezioni civili per l'adozione delle misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h), al fine di consentire l'immediata attuazione delle su richiamate misure organizzative, secondo le modalità più confacenti alla materia trattata dalla diverse sezioni.

In ordine alla modalità di trattazione dei procedimenti non sospesi e della conseguente adozione di schemi di provvedimenti da adottare uniformemente dai giudici della sezione, in relazione alle diverse modalità opzionabili, sostanzialmente udienza cartolare o telematica, ove non di presenza, verrà data preferenza alla trattazione sì come disciplinata dall'art. 83 c. 7 lett. h) ("*lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*"), onde rispettare la *ratio* della disposizione emergenziale di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Nei casi, comunque residuali che saranno individuati dallo stesso giudice relatore o dal Presidente del Collegio, in cui ciò si riterrà necessario si procederà alla trattazione sì come disciplinata dall'art. 83 c. 7 lett. f) ("*la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto.....Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità*

dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”).

Si precisa che in caso di procedimento cautelare da trattarsi in via di urgenza ovvero concernente diritti fondamentali verrà fissata la prima udienza con la modalità dell'udienza (*cartolare o figurata*), prevista dall'art. 83, 7 c., lett. h).

Onde garantire il contraddittorio – tenendo conto della tempistica di accettazione degli atti telematici esterni da parte del nucleo di cancelleria presente –, rimanendo affidata alla prudente valutazione del giudice designato dell'opportunità di disporre un breve rinvio per valutare l'eventuale costituzione del resistente, fissando una nuova udienza sempre ai sensi dall'art. 83, 7 c., lett. h).

PERIODO 11 maggio 2020 – 30 giugno 2020

Individuazione dei procedimenti, in relazione allo stato del procedimento (prima udienza, fase istruttoria, fase decisoria);

Nell'ottica di predisposizione di un programma di lavoro concordato in vista dell'adozione da parte del Capo dell'Ufficio delle misure di cui all'art. 83 c. 7 del decreto legge n. 18/2020 per il perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente c. 6, si rappresenta la possibilità di adottare in via concorrente gli strumenti indicati alle lett. e), f), g) ed h) della richiamata disposizione, con i distinguo e le precisazioni che seguono:

- 1) rinvio delle prime udienze a data successiva al 10 settembre 2020, considerato trattarsi di procedimenti di recente iscrizione (tendenzialmente risalente a tre/quattro mesi addietro), per la tipologia del contenzioso, incompatibile con una trattazione sia pur da remoto, e con una trattazione sia pure a porte chiuse come da lett. e), e ciò non potendo evitarsi il crearsi di assembramenti nei corridoi e nelle aree comuni in ragione dell'elevato numero di procedimenti del tipo in discussione in sezione settimanalmente fissati;
- 2) rinvio degli ATP – salvo il caso di ritenuta inammissibilità ovvero di dichiarazione di urgenza – considerato trattarsi di procedimenti implicanti sempre il conferimento dell'incarico ed il giuramento dei consulenti tecnici d'ufficio – cui potrebbe porsi rimedio mediante provvedimento di conferimento telematico del mandato e giuramento alla data di deposito della relazione –, in uno al rilievo che i detti procedimenti implicano l'espletamento di indagini tecnico-strumentali, spesso incompatibili allo stato con le misure di distanziamento sociale adottate dal governo e con la condizione critica del SSN;
- 3) rinvio a data successiva al 30.6.2020 di tutti i procedimenti, se in fase istruttoria (e dunque laddove siano fissate udienze per assunzione di comparizione parti, interrogatorio formale ed escussione testi) ovvero per attività allo stato incompatibili con le misure di distanziamento sociale adottate dal Governo, considerate altresì le condizioni logistiche della sezione;
- 4) trattazione di tutti i procedimenti già in precedenza non sospesi con le modalità su individuate;
- 5) trattazione dei procedimenti rinviati per bonario componimento in modalità cartolare ex art 83 c. 7 lett. f), con invito alle parti al deposito di verbale di conciliazione – anche in forma di formulazione di proposta e successiva accettazione, sia pure con sottoscrizione dei soli procuratori muniti di mandato ex art. 185 c.p.c., - atto avente valenza di riconoscimento di debito al fine di un eventuale ricorso monitorio – per la definizione della controversia con sentenza di cessata materia del contendere;

La prevista possibilità di disporre i suddetti rinvii a data successiva al 30.6.2020 potrà essere derogata in base alla prudente valutazione dei giudici, ove la trattazione del singolo procedimento, in base

all'incombente processuale, renda possibile una trattazione, ricorrendo alle modalità alternative previste dall'art. 83, 7 c., lettere h) e f).

Si precisa che le istanze inerenti ai procedimenti previsti dall'art. 283 c.p.c. e fattispecie analoghe saranno esaminate solo ove la parte ne faccia autonoma ed espressa richiesta, segnalando l'urgenza, mentre non sarà a tal fine sufficiente l'istanza formulata con l'atto introduttivo; in tale ultima ipotesi l'istanza sarà esaminata alla prima udienza di merito (così come disposto dalla Presidenza della Corte di appello di Catania per i procedimenti d'appello con decreto del 20.3.2020).

Modalità di trattazione.

Per le udienze da trattare in tale periodo si applicherà – in via preferenziale - l'art. 83 comma VII d.l. 17.03.2020 n. 18 lett. f), che consente, per il periodo compreso tra l'11.5.2020 e il 30 giugno 2020, lo *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*.

Il Giudice, nel provvedimento di fissazione o di rinvio o con apposito decreto integrativo nel caso di udienza già fissata (decreto che verrà comunicato in ogni caso alle parti del singolo procedimento), disporrà che l'udienza si svolga con scambio e deposito telematico di note scritte, senza comparizione dei difensori.

Il Giudice assegnerà alle parti termine sino alle h. 12:00 del quinto giorno antecedente quello dell'udienza per il deposito telematico di un sintetico preverbale (della lunghezza massima indicativa di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5) contenente le istanze e conclusioni, in relazione agli adempimenti processuali previsti.

Le parti sono autorizzate, in via alternativa, al deposito di una nota congiunta contenente le rispettive istanze e conclusioni, anche a mezzo di nota congiunta.

Il preverbale dovrà contenere soltanto le istanze che sarebbero state formulate in una udienza con comparizione fisica e non dovrà tradursi in una memoria difensiva.

Si inseriscono delle ipotesi a titolo meramente esemplificativo:

- udienze di trattazione all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.: i difensori delle parti si riporteranno alle proprie memorie e potranno replicare alla memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 3 c.p.c., evitando di reiterare quanto già esposto nelle memorie depositate;
- udienze di precisazione delle conclusioni: i difensori provvederanno al deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni e chiederanno in tale foglio la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.; i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche decorreranno dalla data dell'udienza;
- udienze di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate;
- udienze fissate per consentire trattative tra le parti: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, dando atto dell'esito delle trattative, richiedendo in ipotesi nuovo breve rinvio al fine di poter perfezionare gli accordi ovvero formulando le istanze per la prosecuzione del giudizio secondo la fase nella quale si trova la causa;
- udienze già rinviate ex artt. 181 e 309 c.p.c. a seguito della mancata comparizione delle parti: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte formulando le istanze per la prosecuzione del giudizio secondo la fase nella quale si trova la causa; in caso di mancato deposito di note scritte entro il termine fissato delle h. 12:00 del quinto giorno antecedente la data dell'udienza (o comunque in caso di dichiarazione espressa delle parti di non voler partecipare), l'udienza dovrà considerarsi svolta senza che nessuno sia comparso ed il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del giudizio;

- udienze fissate nei procedimenti cautelari, ai fini della sospensiva o altro: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni.

All'esito del deposito del preverbale, in tutti i casi nei quali sarà ritenuto opportuno, al fine di garantire un più approfondito contraddittorio (chiarimenti su alcune questioni, costituzione tardiva di una delle parti, etc.), il giudice potrà eventualmente assegnare nuovi termini per il deposito di ulteriori note.

Verrà redatto, nel giorno fissato, processo verbale telematico dell'udienza ai sensi dell'art. 130 c.p.c., all'esito del quale il giudice adotterà il provvedimento.

Tale verbale sarà disponibile nel fascicolo telematico e non sarà oggetto di comunicazione di cancelleria, per cui sarà onere della parte verificare telematicamente l'esito dell'udienza.

Eventuali termini assegnati decorreranno dalla data dell'udienza.

In caso di mancato deposito di note scritte entro il termine delle h. 12:00 del quinto giorno antecedente la data dell'udienza (o comunque in caso di dichiarazione espressa delle parti di non voler partecipare), dovrà ritenersi che nessuno abbia partecipato, con comunicazione di fissazione di nuova udienza ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c..

Si precisa che in caso di procedimento cautelare verrà fissata la prima udienza con la modalità dell'udienza (*cartolare* o *figurata*), prevista dall'art. 83, 7 c., lett. h).

Onde garantire il contraddittorio – tenendo conto della tempistica di accettazione degli atti telematici esterni da parte del nucleo di cancelleria presente –, sarà affidata alla prudente valutazione del giudice designato la decisione di disporre un breve rinvio per valutare l'eventuale costituzione del resistente, fissando una nuova udienza *cartolare*, sempre ai sensi dall'art. 83, 7 c., lett. h).

Individuazione di un tetto massimo di procedimenti per udienza in ipotesi di udienze telematiche e comunque dell'adozione di un sistema misto di trattazione (telematico/cartolare);

Saranno oggetto di trattazione, al netto dei rinvii secondo i criteri sopra precisati e dei procedimenti delegati ai GOT, un numero di procedimenti per udienza non superiore a 15 per ciascun giudice del settore civile\sezione imprese.

La redazione del verbale di udienza telematico e cartolare: creazione di modelli sezionali; l'adozione di provvedimenti di trattazione secondo le forme di cui all'art. 83 c. 7 lett. f) ed h) e di rinvio uniformi;

I rinvii, i provvedimenti per la trattazione cartolare o da remoto, saranno disposti secondo modelli uniformi sezionali, così come tendenzialmente uniformi saranno essere i modelli dei verbali di udienza (v. allegati).

Il conseguente coordinamento delle attività dei GOT: adeguamento alle linee sezionali.

Il Presidente ed il magistrato delegato alla collaborazione nel coordinamento dei GOT, dott. Marino, avranno cura di trasmettere ai GOT, all'esito della adozione da parte del Capo dell'Ufficio del provvedimento di sua competenza, specifiche linee guida conformi alla prassi sezionale onde consentire loro di riprendere l'attività giurisdizionale allo stato del tutto sospesa, valorizzando le due modalità previste dall'art. 83, 7 c., lettere h) e g).

SETTORE FALLIMENTARE

Settore fallimentare

Il settore fallimentare si caratterizza ontologicamente per la trattazione di affari urgenti, stante i plurimi pregiudizi – di natura personale e patrimoniale - cui le parti e i creditori sono esposti in difetto di tempestiva trattazione; dette procedure presentano, peraltro, un'evidente contenuto prettamente gestorio che richiede un'immediata trattazione.

Ritiene, quindi, la Sezione che l'attività gestoria dei procedimenti fallimentari sia da considerarsi urgente ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) , D.L. 18\2020 e non soggetta a sospensione dei termini di cui al comma 2 fino alla data del 11.05.2020, salvo a valutarsi la compatibilità della trattazione di singole sub-fasi secondo le opzioni previste dal richiamato decreto legge e alla luce delle disposizioni sanitarie finalizzate al contenimento del contagio da Covid19.

A titolo esemplificativo si indicano: visti e autorizzazioni, liquidazione di compensi e relativa impugnazione, procedimento di approvazione del rendiconto e relative contestazioni, procedimenti di ripartizione dell'attivo e relative contestazioni, chiusura del fallimento.

PERIODO 9 marzo – 11 maggio 2020

Depositi telematici

Si invita a segnalare - con responsabilità - l'urgenza (apponendo il campanello previsto) per gli atti assolutamente urgenti, astenendosi da utilizzare tale modalità per istanze che non lo siano effettivamente, pregiudicandosi diversamente - a danno di tutti - l'evasione tempestiva e l'adozione dei provvedimenti effettivamente indilazionabili;

Colloqui con i professionisti e gli ausiliari

I colloqui in tribunale degli ausiliari, dei professionisti delegati, dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziari, dei liquidatori, e in generale dei professionisti con i giudici delegati alle vendite concorsuali sono sospesi –allo stato - sino alla data dell'11 maggio 2020.

I detti colloqui saranno tenuti – per eventuali urgenze dettagliate in modo specifico e concreto –, concordando per posta elettronica le modalità con i magistrati (**fermo restando la necessità della successiva formulazione delle istanze dovute del caso, tanto più in caso di mancato tempestivo riscontro alla mail**). **A discrezione del singolo Giudice Delegato il colloquio avverrà su piattaforma Microsoft TEAMS.** La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software "Teams di Microsoft" tramite collegamento che verrà inviato per posta elettronica ordinaria (PEO). Il curatore fallimentare dovrà utilizzare il link ricevuto per l'accesso alla stanza virtuale del g.d.. L'utilizzo del software per l'accesso alla stanza virtuale è gratuito, e non richiede registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione di abbonamenti.

Potrà avvenire scaricando M\TEAMS sul proprio personal computer ovvero accedendo via web. Nel giorno fissato per il colloquio, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato (almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:

- 1) Cliccare sul link indicato per accedere alla stanza virtuale del magistrato;
- 2) Nel caso l'applicazione non sia installata sul pc dell'utente, verrà visualizzata una schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
 - a) Scaricare il tool di Teams tramite il pulsante "Scarica l'app di Windows" (opzione consigliata);
 - b) Selezionare il pulsante "Partecipa sul Web" (attenzione è preferibile utilizzare uno dei seguenti browser supportati: IE, Chrome, etc)

Se si sceglie di scaricare e installare l'applicazione Teams, dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l'applicazione e cliccare nuovamente sul superiore link;

3) Una volta fatta la scelta di cui al punto 2), il professionista potrà accedere inserendo il proprio "Nome e Cognome" nel campo Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti;

4) Cliccando su Partecipa il professionista viene inserito nella sala d'attesa virtuale, ove rimarrà in attesa sino a quando il magistrato lo ammetterà nella stanza virtuale.

Procedimento prefallimentare

L'art. 10 del d.l. 23\20 prevede "1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima e' fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 3. Quando alla dichiarazione di improcedibilita' dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Conseguentemente i detti ricorsi depositati successivamente al 9.3.2020 e sino al 30 giugno 2020 saranno dichiarati improcedibili, senza convocazione delle parti.

Ai sensi dell'art. 83, 3° c., lett. a), ultimo periodo del d.l. n. 18\2020, è consentita la trattazione di *"tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti"*. Deve ritenersi che - ancor più a seguito della proroga della sospensione dei termini processuali intervenuta con il D.L. n. 23/2020 - i procedimenti che attengano a ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati anteriormente al 9/3/2020, per la natura degli stessi, intrinsecamente connatura da urgenza, e degli interessi coinvolti, in dipendenza della loro risalenza di iscrizione a ruolo, devono ritenersi urgenti e quindi saranno trattati, previa apposita declaratoria di urgenza *"con provvedimento del giudice istruttore non impugnabile"*.

Il g.d. determinerà le modalità di trattazione dell'udienza con modalità telematica da remoto. Le modalità di partecipazione saranno comunicate dall'ufficio alle parti.

Altre procedure concorsuali

I termini attinenti ai concordati preventivi devono considerarsi sospesi ex lege.

La trattazione (con le eventuali relative sub-fasi) verrà disposta solo in presenza di comprovate ragioni di urgenza, che le parti sono invitate a sottoporre all'organo giudicante, previa declaratoria *"con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile"*.

Per gli adempimenti previsti dagli artt. 162 , 173, 179, 180 l. fall., si valuterà, secondo compatibilità, l'adozione delle modalità alternative di trattazione telematica da remoto o scritta. Analogamente, devono ritenersi sospesi i termini per gli altri procedimenti di risoluzione della crisi di impresa e dei concordati fallimentari, anche in tal caso fatte salve dedotte e comprovate ragioni di urgenza.

Attività di apposizione dei sigilli e inventario

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 l.fall., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedervi se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva all'11.5.2020.

Le attività di inventario sino all'11.5.2020 sono sospese, eccezion fatta per quelle prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, l.f., ovvero quando “*dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori*”.

Attività di stima dei beni

L'esperto stimatore potrà procedere allo svolgimento di tutte le attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni dell'attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili.

Sino alla data dell'11.5.2020 il Perito Estimatore deve ritenersi comunque esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici.

Sino alla data dell'11.5.2020 sarà esonerato dallo svolgere accesso presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del Giudice Delegato e sempre nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute, tra cui quelle prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, l.f., ovvero quando “*dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori*”.

Attività di custodia dei beni

In linea di massima il curatore è tenuto a proseguire nello svolgimento dell'attività di amministrazione e gestione dei beni acquisiti da ritenersi compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (*acquisizione canoni locazione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di istanze ecc.*).

Segnerà al G.D., mediante deposito telematico, le sole problematiche urgenti per le quali si renda indifferibile un provvedimento del giudice.

Qualora l'immobile o il compendio produttivo custodito minacci pericolo per persone o cose e il curatore ne abbia conoscenza, egli procederà previa rapida ricognizione sui luoghi, a richiedere al Giudice Delegato l'esecuzione, mediante maestranze di propria fiducia, degli interventi indifferibili di messa in sicurezza, assicurandosi che vengano rispettate, nell'esecuzione dei lavori, le prescrizioni sanitarie imposte dalle autorità competenti.

Procedimenti di verifiche dello stato passivo e di opposizione allo stato passivo

Sono sospesi sino all'11.5.2020 ex art. 80, d.l..

Il Giudice provvederà a dare comunicazione della data del rinvio.

Vendite fallimentari

Sono sospese tutte le vendite fino all'11.5.2020, sia quelle svolte con modalità telematica pura sia quelle svolte con il modello misto.

Attesa la sospensione ex lege delle vendite, sarà cura del curatore fallimentare provvedere – previa autorizzazione del g.d. da richiedere con urgenza - a comunicare l'avviso di sospensione della vendita sul PVP e sul sito del gestore della pubblicità.

Per le vendite davanti al curatore o davanti al g.d.:

- in caso di non pubblicazione, si invita a riprogrammare le vendite secondo le successive indicazioni che verranno fornite dall'Ufficio;
- in caso di intervenuta pubblicazione la sospensione verrà pubblicata a cura del curatore sul PVP;

- in caso di offerte già presentate il curatore avrà cura di restituire le cauzioni versate e di provvedere alla relativa pubblicazione sul PVP.

Le procedure di vendita sospese dovranno a suo tempo essere riattivate previa nuova richiesta di autorizzazione da parte del giudice delegato dell'atto esecutivo del programma di liquidazione (con specifica indicazione della disposta sospensione e richiamo della presente circolare).

Nel caso in cui il curatore ritenga di revocare la procedura e di proporre, alla luce dei fatti sopravvenuti, modifiche significative delle modalità di vendita, dovrà essere seguito l'iter del supplemento al programma di liquidazione, da sottoporre alla previa approvazione del comitato dei creditori.

Decreti e atti pubblici di trasferimento

Si precisa che devono, altresì, ritenersi sospesi sino all'11.5.2020 i termini per il versamento del saldo dovuto.

Ove, tuttavia, vi sia stata l'integrazione del prezzo in epoca precedente al 9/3/2020 o anche successivamente, verrà emesso, per le vendite effettuate ai sensi dell'art. 107, comma 1 l. fall., il relativo decreto di trasferimento e, per le vendite effettuate ai sensi dell'art. 107, comma 2 l. fall., verrà emesso il decreto epurativo ex art.108, comma 2, L.F., nonché, compatibilmente con l'attività degli studi professionali nel rispetto della disciplina emergenziale, verranno conclusi gli atti pubblici di trasferimento degli immobili.

Ove vi siano ragioni di urgenza (es. mutuo contratto che prevede l'emissione del decreto di trasferimento entro una certa data), i curatori sono invitati a segnalarla in sede di deposito telematico della bozza del decreto (utilizzando l'apposita campanella) o nella richiesta di autorizzazione al g.d. per la sottoscrizione dell'atto pubblico di trasferimento.

Procedimento di approvazione del rendiconto

Si ribadisce che saranno tenute – tenuto conto della vetustà dei procedimenti concorsuali pendenti e l'ammontare delle somme depositate, quale attivo fallimentare suscettibile di essere ripartito ai creditori, debitamente considerando i benefici sociali conseguenti per l'intera collettività - con udienza con collegamento da remoto di cui di cui all'art. 83 co.7 lettera f) d.l.

I Giudici relatori e delegati provvederanno - in relazione a ciascun procedimento già fissato e da fissarsi nel periodo in oggetto - a comunicare modalità e orario della trattazione, cadenzando per fasce orarie, attesa la maggiore complessità gestionale di tale modalità telematica.

Richiamato quanto su osservato in termini generali, in punto di natura ontologicamente urgente della procedura fallimentare, si precisa che i termini per eventuali osservazioni non sono sospesi.

Procedimento di approvazione dei piani di riparto

Verranno ordinariamente trattati, non essendo attività giurisdizionale per la quale è prevista un'udienza;

Richiamato quanto su osservato in termini generali, in punto di natura ontologicamente urgente della procedura fallimentare, si precisa che i termini per eventuali osservazioni non sono sospesi.

Procedimenti di reclamo ex art. 26 e 36 l.f.

Gli atti gestori dei curatori e i superiori provvedimenti dei GG.DD., rispettivamente, compiuti e pronunciati nella gestione delle procedure fallimentari nel periodo qui preso in considerazione, attesa l'ontologica natura urgente degli stessi, comporta la decorrenza dei termini per la proposizione dei relativi reclami, sub artt. 36 e 26 l.f., i quali, ove proposti, saranno trattati, tenuto conto della decorrenza dei relativi termini (in ragione della ritenuta dichiarazione di urgenza) conseguente all'esigenza di cristallizzare gli atti e i provvedimenti di gestione dei fallimenti.

Saranno tenuti con modalità scritta ai sensi dell'art. 83, c. 7°, lett. h).

Ordini di liberazione e rilascio immobili

L'attuazione degli ordini di liberazione e il rilascio degli immobili sono sospesi fino all'11.5.2020.

Mandati di pagamento

Si rinvia alla circolare del Presidente di sezione del 2.4.2020 - *Emergenza COVID-19 - riorganizzazione procedura per l'emissione dei mandati di pagamento e l'effettuazione con procedura telematica dei pagamenti presso gli istituti bancari e gli uffici postali – trasmissione nuove modalità di richiesta dei mandati di pagamento -*;

Procedimento camerale ai sensi dell'art. 37 l.f.

Richiamato quanto su osservato in termini generali, in punto di natura ontologicamente urgente della procedura fallimentare, le udienze verranno tenute con modalità di trattazione scritta di cui all'art.83 co.7 lettera h) d.l. 18/2020, tenuto conto della vetustà dei procedimenti concorsuali pendenti.

PERIODO 11 maggio – 30 giugno 2020

Depositi telematici

Si invita a segnalare - con responsabilità - l'urgenza (apponendo il campanello previsto) per gli atti assolutamente urgenti, astenendosi da utilizzare tale modalità per istanze che non lo siano effettivamente, pregiudicandosi diversamente - a danno di tutti - l'evasione tempestiva e l'adozione dei provvedimenti effettivamente indilazionabili;

Colloqui con i professionisti e gli ausiliari

I colloqui in tribunale degli ausiliari, dei professionisti delegati, dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziari, dei liquidatori, e in generale dei professionisti con i giudici delegati alle vendite concorsuali sono sospesi –allo stato - sino alla data dell'11 maggio 2020.

I detti colloqui saranno tenuti – per eventuali urgenze dettagliate in modo specifico e concreto –, concordando per posta elettronica le modalità con i magistrati (**fermo restando la necessità della successiva formulazione delle istanze dovute del caso, tanto più in caso di mancato tempestivo riscontro alla mail**). **A discrezione del singolo Giudice Delegato il colloquio avverrà su piattaforma Microsoft TEAMS**. La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software "Teams di Microsoft" tramite collegamento che verrà inviato per posta elettronica ordinaria (PEO). Il curatore fallimentare dovrà utilizzare il link ricevuto per l'accesso alla

stanza virtuale del g.d.. L'utilizzo del software per l'accesso alla stanza virtuale è gratuito, e non richiede registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione di abbonamenti.

Potrà avvenire scaricando M\TEAMS sul proprio personal computer ovvero accedendo via web. Nel giorno fissato per il colloquio, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato (almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:

- 1) Cliccare sul link indicato per accedere alla stanza virtuale del magistrato;
- 2) Nel caso l'applicazione non sia installata sul pc dell'utente, verrà visualizzata una schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
 - a) Scaricare il tool di Teams tramite il pulsante "Scarica l'app di Windows" (opzione consigliata);
 - b) Selezionare il pulsante "Partecipa sul Web" (attenzione è preferibile utilizzare uno dei seguenti browser supportati: IE, Chrome, etc)Se si sceglie di scaricare e installare l'applicazione Teams, dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l'applicazione e cliccare nuovamente sul superiore link;
- 3) Una volta fatta la scelta di cui al punto 2), il professionista potrà accedere inserendo il proprio "Nome e Cognome" nel campo Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti;
- 4) Cliccando su Partecipa il professionista viene inserito nella sala d'attesa virtuale, ove rimarrà in attesa sino a quando il magistrato lo ammetterà nella stanza virtuale.

Procedimento prefallimentare

L'art. 10 del d.l. 23\20 prevede "1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima e' fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 3. Quando alla dichiarazione di improcedibilita' dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Conseguentemente i detti ricorsi depositati successivamente al 9.3.2020 e sino al 30 giugno 2020 saranno dichiarati improcedibili, senza convocazione delle parti.

Per i ricorsi depositati in epoca antecedente al 9.3.2020 verrà adottata la modalità telematica da remoto di udienza.

I giudici comunicheranno in via telematica tramite cancelleria o altro mezzo telematico reperito, i rinvii.

Il g.d. determinerà le modalità di trattazione dell'udienza con modalità telematica da remoto.

Le modalità di partecipazione saranno comunicate dall'ufficio alle parti.

Altre procedure concorsuali

Analogo indirizzo verrà adottato per la trattazione dei concordati preventivi e degli altri procedimenti di regolazione della crisi, oltre che dei concordati fallimentari, per i quali, di volta in volta, si valuterà, secondo compatibilità, l'adozione delle modalità alternative di trattazione telematica da remoto o scritta.

Attività di apposizione dei sigilli e inventario

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 l.fall., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedervi se lo stato dei luoghi consenta il rispetto

assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 30 giugno 2020.

Le attività di inventario sino al 30 giugno 2020 sono sospese, eccezion fatta per quelle prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, l.f., ovvero quando “*dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori*”.

Attività di stima dei beni

L'esperto stimatore potrà procedere allo svolgimento di tutte le attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni dell'attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili.

Sino alla data del 30 giugno 2020 il Perito Estimatore deve ritenersi comunque esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici.

Sino alla data del 30 giugno 2020 sarà esonerato dallo svolgere accesso presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del Giudice Delegato e sempre nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute, tra cui quelle prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, l.f., ovvero quando “*dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori*”.

Attività di custodia dei beni

In linea di massima il curatore è tenuto a proseguire nello svolgimento dell'attività di amministrazione e gestione dei beni acquisiti da ritenersi compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (*acquisizione canoni locazione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di istanze ecc.*).

Segnerà al G.D., mediante deposito telematico, le sole problematiche urgenti per le quali si renda indifferibile un provvedimento del giudice.

Qualora l'immobile o il compendio produttivo custodito minacci pericolo per persone o cose e il curatore ne abbia conoscenza, egli procederà previa rapida ricognizione sui luoghi, a richiedere al Giudice Delegato l'esecuzione, mediante maestranze di propria fiducia, degli interventi indifferibili di messa in sicurezza, assicurandosi che vengano rispettate, nell'esecuzione dei lavori, le prescrizioni sanitarie imposte dalle autorità competenti.

Procedimento di verifica - tempestiva e tardiva - dello stato passivo

Tenuto conto dell'impossibilità di valutare *ex ante* in maniera relativamente affidabile l'impegno che ciascuna verifica richiede in termine di numero di creditori, di complessità delle tematiche affrontate e, quindi, dell'impossibilità di prevedere modalità e orari di trattazione con udienza da remoto e non potendosi applicare la modalità di trattazione scritta sono sospese sino al 30 giugno 2020 ex art. 80, d.l.. Il Giudice provvederà a dare comunicazione della data del rinvio.

Procedimento di opposizione allo stato passivo

Verranno trattate, ove possibile, con modalità *cartolare* (scritta ai sensi dell'art. 83, c. 7°, lett. h).

Vendite fallimentari

Sono sospese tutte le vendite fino al 30 giugno 2020, sia quelle svolte con modalità telematica pura sia quelle svolte con il modello misto.

Attesa la sospensione ex lege delle vendite, sarà cura del curatore fallimentare provvedere – previa autorizzazione del g.d. da richiedere con urgenza - a comunicare l'avviso di sospensione della vendita sul PVP e sul sito del gestore della pubblicità.

Per le vendite davanti al curatore o davanti al g.d.:

- in caso di non pubblicazione, si invita a riprogrammare le vendite secondo le successive indicazioni che verranno fornite dall'Ufficio;
- in caso di intervenuta pubblicazione la sospensione verrà pubblicata a cura del curatore sul PVP;
- in caso di offerte già presentate il curatore avrà cura di restituire le cauzioni versate e di provvedere alla relativa pubblicazione sul PVP.

Le procedure di vendita sospese dovranno a suo tempo essere riattivate previa nuova richiesta di autorizzazione da parte del giudice delegato dell'atto esecutivo del programma di liquidazione (con specifica indicazione della disposta sospensione e richiamo della presente circolare).

Nel caso in cui il curatore ritenga di revocare la procedura e di proporre, alla luce dei fatti sopravvenuti, modifiche significative delle modalità di vendita, dovrà essere seguito l'iter del supplemento al programma di liquidazione, da sottoporre alla previa approvazione del comitato dei creditori.

Decreti e atti pubblici di trasferimento

Si provvederà in punto di emissione dei decreti di trasferimento (per le vendite effettuate ai sensi dell'art. 107, comma 1, l. fall.), nonché dei decreti epurativi ex art. 108 L.F. e alla stipulazione degli atti pubblici di trasferimento degli immobili (per le vendite effettuate ai sensi dell'art. 107, comma 2, l. fall.).

Procedimento di approvazione del rendiconto

Saranno regolarmente tenute con udienza con collegamento da remoto di cui di cui all'art. 83 co.7 lettera f) d.l.....

I Giudici relatori e delegati provvederanno - in relazione a ciascun procedimento già fissato e da fissarsi nel periodo in oggetto - a comunicare modalità e orario della trattazione, cadenzando per fasce orarie, attesa la maggiore complessità gestionale di tale modalità telematica.

Procedimento di approvazione dei piani di riparto

Verranno ordinariamente trattati, non essendo attività giurisdizionale per la quale è prevista un'udienza;

Procedimenti di reclamo ex artt. 26 e 36 l.f.

Saranno regolarmente tenuti con modalità scritta ai sensi dell'art. 83, c. 7°, lett. h).

Ordini di liberazione e rilascio immobili

L'attuazione degli ordini di liberazione e il rilascio degli immobili sono sospesi fino al 30 giugno 2020.

Mandati di pagamento

Si rinvia alla circolare del Presidente di sezione del 2.4.2020 - *Emergenza COVID-19 - riorganizzazione procedura per l'emissione dei mandati di pagamento e l'effettuazione con procedura telematica dei pagamenti presso gli istituti bancari e gli uffici postali – trasmissione nuove modalità di richiesta dei mandati di pagamento -*;

Procedimento camerale ai sensi dell'art. 37 l.f.

Verranno tenute con modalità di trattazione scritta di cui all'art.83 co.7 lettera h) d.l. 18/2020.

Tanto premesso, si riassumono le seguenti modalità di trattazione distinte per tipologia procedimentale:

A) **modalità di trattazione scritta di cui all'art.83 co.7 lettera h) d.l. 18/2020** in relazione ai seguenti procedimenti, ove compatibile:

- i. procedimento di concordato preventivo, segnatamente ove si renda necessaria l'adozione di provvedimenti ex art.162, 173, 179 e 180 l.f.;
- ii. procedimento di omologa di accordo di ristrutturazione, ove sorga l'esigenza di avviare contraddittorio con l'imprenditore;
- iii. procedimenti di opposizione allo stato passivo, là ove non sia necessaria l'istruttoria orale;
- iv. procedimenti di reclamo ex art. 26 e 36 l.f.;
- v. procedimento di cui all'art. 37 l. fall.;

Sul punto, si evidenzia che il contraddittorio con l'ufficio del PM in relazione ai procedimenti di cui ai superiori punti i. e ii. potrà essere garantito vuoi con l'invio degli atti tramite consolle PM, vuoi tramite invio di pec da parte della cancelleria.

I Giudici relatori valuteranno, in relazione ai procedimenti di cui al superiore punto iii. – opposizione stato passivo - già fissati per la trattazione nel periodo 11/05-30/06/2020, la possibilità della loro trattazione scritta ovvero, in caso negativo, disporranno un differimento a data successiva al 30/06/2020 ai sensi dell'art.83 co.7 lett.g) d.l.18/2020.

B) **Udienza con collegamento da remoto di cui di cui all'art. 83 co.7 lettera f) dl 18/2020** in relazione ai seguenti procedimenti:

- i. Procedimento prefallimentare;
- ii. Procedimento di approvazione del rendiconto;
- iii. altre procedure concorsuali, ove compatibile;

I Giudici relatori e delegati provvederanno - in relazione a ciascun procedimento di cui ai superiori punti i. e ii. già fissati e da fissarsi nel periodo in oggetto - a comunicare modalità e orario della trattazione, cadenzando per fasce orarie al fine di evitare sovraffollamento nei locali della sezione.

C) **Rinvio dei procedimenti civili ai sensi dell'art.83 co.7 lettera g) d.l. 18/2020**

Le udienze di verifica dello stato passivo saranno rinviate a data successiva al 30/06/2020. Rimane salva la facoltà per il curatore di segnalare al Giudice delegato eventuali urgenze di esame di stati passivi in data anteriore e per il Giudice delegato di anticiparne di conseguenza la trattazione.

INDICAZIONI COMUNI PER I SERVIZI DI CANCELLERIA

Si rinvia alla circolare del Presidente del Tribunale del 12/3/2020, nonché al decreto presidenziale del 18.3.2020, già comunicato ai curatore fallimentare e ai professionisti ausiliari della sezione.

MODULISTICA

Si è provveduto, infine, alla predisposizione di modelli provvedimenti e di verbali di udienza a seconda della tipologia di modalità di trattazione dei procedimenti civili e concorsuali sopra individuati.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Il Presidente di sezione
Dott. Mariano Sciacca